



COMUNE DI FORMIGINE

Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 38 del 04/06/2020

ORIGINALE

Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **QUATTRO** del mese di **GIUGNO** alle ore **20:30**, nella **Residenza Municipale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Presidente del Consiglio Parenti Elisa** il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Nome	P	A	N.	Nome	P	A
1	COSTI MARIA	x		14	MAMMI MARIA CRISTINA	x	
2	PARENTI ELISA	x		15	PINELLI LUCA	x	
3	SANTUNIONE GIULIA	x		16	VACONDIO PAOLO	x	
4	CORRADINI ANDREA	x		17	BERGAMINI MATTEO	x	
5	BERSELLI BENEDETTA	x		18	ROMANI DAVIDE	x	
6	ZANNI FILIPPO	x		19	REGGIANINI MARTINA	x	
7	NEVIANI ALESSANDRO	x		20	GATTI FRANCESCA	x	
8	BARTOLI GIORGIA	x		21	BERSELLI ELISA	x	
9	PAGANI EGIDIO		x	22	RIGHI RIVA COSTANTINO	x	
10	MALAGOLI LUCA	x		23	MESSORI MARINA	x	
11	BENASSI NICOLA		x	24	IACOI SAVERIO	x	
12	GHINELLI PIETRO	x		25	SACCANI GIULIANO		x
13	MERELLA GIAN-GIUSEPPE	x					

Totale Presenti n. 22

Totale Assenti n. 3

Partecipa il Segretario Generale **Dr.ssa Clementina Brizzi**.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: ZANNI FILIPPO, PINELLI LUCA, BERSELLI ELISA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco Maria Costi, illustrativa della seguente proposta di deliberazione:

<<Premesso che:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale sono state approvate per l'anno 2015, e confermate tacitamente fino al 2019, le seguenti aliquote IMU:

ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nella cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (max 1 per categoria: un C/2, un C/6 e un C/7)	5,5‰
TERRENI AGRICOLI	10,2‰
AREE FABBRICABILI	10,2‰
ALLOGGI IN COMODATO D'USO GRATUITO A PARENTI entro il primo grado eventualmente corredata dalle relative pertinenze (max 1 per categoria come per l'abitazione principale) a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.	8,3‰
ALLOGGI CONCESSI IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO (L.431/1998 Art. 2 comma 3) ed eventuali pertinenze (max 1 per categoria) a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.	10,2‰
ALLOGGI ed eventuali pertinenze CONCESSI IN LOCAZIONE al Comune	8,3‰
ALLOGGI CONCESSI IN AFFITTO A CANONE LIBERO	10,2‰
ALLOGGI SFITTI – Alloggi non locati per i quali non risultano registrati contratti di locazione da almeno un anno	10,6‰
ALTRI IMMOBILI	10,2‰
FABBRICATI STRUMENTALI CAT C/1, C/3, C/4 nei quali è svolta attività di impresa direttamente dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sugli stessi	7,6‰
FABBRICATI AD USO PRODUTTIVO PER ATTIVITA' DI NUOVO INSEDIAMENTO limitatamente agli immobili accatastati per usi: negozi, botteghe, laboratori per arti e mestieri, opifici e fabbricati ad uso produttivo PER I PRIMI TRE ANNI DAL NUOVO INSEDIAMENTO E PURCHE' IL POSSESSO E L'UTILIZZO SIANO IN CAPO AL MEDESIMO SOGGETTO GIURIDICO	7,6‰

Visto che con delibera di Consiglio Comunale Numero 21 del 26/03/2015 è stata approvata per l'anno 2015, e confermata tacitamente fino all'anno 2019 la seguente aliquota TASI:

- 1) aliquota Tasi 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9 comma 3 – bis, del D.L. n. 557 del 1993;
- 2) aliquota 1 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 3) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti; Aliquota pari allo 0 per mille per tutte le fattispecie imponibili.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone:

- al comma 748 che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750 che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751 che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752 che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753 che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- al comma 754 che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755 che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e che senza il prospetto la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2019, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2020 ammonta a €8.697.204,64, a cui si aggiunge la decurtazione del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale pari ad €1.422.204,64, per un gettito netto di €7.275.000;

Considerato che il fabbisogno dell'Ente può essere soddisfatto con la conferma per l'anno 2020 le aliquote in vigore per l'anno 2019

Dato atto che:

- si ritiene opportuno confermare l'equiparazione ad abitazione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale A1 – A8 - A9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- si ritiene necessario che per gli alloggi concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, per gli alloggi concessi in locazione a canone concordato, per gli alloggi concessi in locazione direttamente al Comune, per i fabbricati strumentali cat C/1, C/3, C/4, per i fabbricati ad uso produttivo per attività di nuovo insediamento, il soggetto passivo di imposta presenti, entro il termine il 31 dicembre dell'anno, una comunicazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. I modelli sono disponibili anche nel sito internet del comune. La comunicazione resta valida e non deve essere ripresentata se non cambia nessuno degli elementi indicati nella stessa, deve viceversa essere ripresentata se ne cambia anche solo uno, ad esempio il locatario. La mancata presentazione della comunicazione inibisce il diritto ad usufruire delle aliquote agevolate;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, al fine di permettere lo svolgimento dei conseguenti adempimenti entro i termini previsti;

Dato atto che:

- la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Risorse Economiche nella seduta del 28/05/2020;
- sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e in ordine alla regolarità contabile del Dirigente dell'Area 2, ai sensi dell'art. 49, co. 1 e dell'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DELIBERA

A) di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

1)ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nella cat. A/1, A/8 A/9	5,5‰
2)ALLOGGI IN COMODATO D'USO GRATUITO A PARENTI entro il primo grado ed eventuali relative pertinenze (max 1 per cat. C/2, C/6, C/7) a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.	8,3‰
3)ALLOGGI CONCESSI IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO (L.431/1998 Art. 2 comma 3) ed eventuali pertinenze (max 1 per cat. C/2, C/6, C/7).	10,2‰
4)ALLOGGI ed eventuali pertinenze concessi in locazione direttamente al Comune	8,3‰
5)ALLOGGI SFITTI – Alloggi non locati per i quali non risultano registrati contratti di	10,6‰

locazione da almeno un anno	
6)ALTRI IMMOBILI (FABBRICATI, AREE EDIFICABILI E TERRENI AGRICOLI)	10,2‰
7)FABBRICATI STRUMENTALI CAT C/1, C/3, C/4 nei quali è svolta attività di impresa direttamente dal soggetto passivo di imposta	7,6‰
8)FABBRICATI AD USO PRODUTTIVO PER ATTIVITA' DI NUOVO INSEDIAMENTO limitatamente agli immobili accatastati per usi: negozi, botteghe, laboratori per arti e mestieri, opifici e fabbricati ad uso produttivo PER I PRIMI TRE ANNI DAL NUOVO INSEDIAMENTO E PURCHE' IL POSSESSO E L'UTILIZZO SIANO IN CAPO AL MEDESIMO SOGGETTO GIURIDICO	7,6‰
9)FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE , così come definiti dall'art. 9 comma 3 – bis, del D.L. n. 557 del 1993;	1‰
10)FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;	1‰

B) di stabilire che per le casistiche elencate ai punti 2, 3, 4, 7, 8 della precedente tabella il soggetto passivo di imposta deve presentare, entro il termine il 31 dicembre dell'anno una comunicazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. I modelli sono disponibili anche nel sito internet del comune.

La comunicazione resta valida e non deve essere ripresentata se non cambia nessuno degli elementi indicati nella stessa, deve viceversa essere ripresentata se ne cambia anche solo uno, ad esempio il locatario. La mancata presentazione della comunicazione inibisce il diritto ad usufruire delle aliquote agevolate;

C) di confermare l'equiparazione ad abitazione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

D) di confermare che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale A1 - A8 - A9 e relative pertinenze del soggetto passivo, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

E) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

F) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

G) dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, al fine di permettere lo svolgimento dei conseguenti adempimenti entro i termini previsti.>>

Il Presidente, Elisa Parenti, assistito dai questori Sigg.ri Zanni, Pinelli e Berselli Elisa, mette ai voti in forma palese la proposta di deliberazione innanzi riportata.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti: n. 22
Favorevoli: n. 14
Contrari: n. 7 (Righi Riva, Messori - Lista Civica per Cambiare; Bergamini, Reggianini, Berselli Elisa, Romani, Gatti – Lega Salvini Premier)
Astenuti: n. 1 (Iacoi – Movimento 5 Stelle)

LA PROPOSTA È APPROVATA.

Di seguito il Presidente Elisa Parenti, assistito dai questori Sigg.ri Zanni, Pinelli e Berselli Elisa, mette ai voti in forma palese, la proposta di immediata eseguibilità.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti: n. 22
Favorevoli: n. 14
Contrari: n. 7 (Righi Riva, Messori - Lista Civica per Cambiare; Bergamini, Reggianini, Berselli Elisa, Romani, Gatti – Lega Salvini Premier)
Astenuti: n. 1 (Iacoi – Movimento 5 Stelle)

Indi **si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 65 comma 1 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi dei Consiglieri vengono integralmente registrati su supporto informatico ed il relativo CD audio, numerato progressivamente col n. 4, è conservato agli atti presso l'Ufficio Segreteria Generale, quale verbale della seduta

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Parenti Elisa

Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dr.ssa Clementina Brizzi

Atto sottoscritto digitalmente
